

# C o n s o r z i o F r a s a s s i



# S T A T U T O

**CAPO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 = NATURA - DENOMINAZIONE - SEDE - LOGO**

1. E' costituito, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 18.08.2000, n.267, un Consorzio volontario tra gli Enti Locali sotto elencati, avente la denominazione di **"CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE TURISTICO DEL COMUNE DI GENGA"** e la denominazione abbreviata di **"CONSORZIO FRASASSI"**.
2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Enti Locali: la Provincia di Ancona ed il Comune di Genga.
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, a ai sensi dell'art.114 del T.U.EE.LL. 267/2000.
4. La sede legale ed amministrativa del Consorzio Frasassi è fissata in Genga, Largo Leone XII n.1.
5. Eventuali cambi di sede o la costituzione di Uffici distaccati saranno decisi dall'Assemblea con il voto favorevole degli Enti Consorziati.
6. Il logo del consorzio Frasassi è quello riportato nella pagina d'intestazione iniziale del presente statuto. L'Assemblea potrà deliberare la modifica del logo suddetto, come pure l'adozione di altro segno emblematico (logotipo o logo) .

**ART. 2 = FINALITÀ ISTITUZIONALI**

- 1) L'attività del Consorzio consiste nella gestione diretta, con finalità di interesse economico e sociale di tutti i servizi inerenti la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga, con particolare riferimento alla gestione del bene **"GROTTE DI FRASASSI"** nell'attuale loro consistenza e in quella futura quale deriverà da eventuali successivi ampliamenti, essi stessi oggetto dell'attività del Consorzio, previa autorizzazione del Comune di Genga.

**ART. 3 = DURATA**

- 1) La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

**ART. 4 = ADESIONI - RECESSO – CESSAZIONE**

- 1) L'adesione di altri enti può essere accolta con il consenso di entrambi gli enti stipulanti dall'Assemblea del Consorzio, che provvede altresì alle conseguenti proposte di variazioni statutarie.
- 2) Ciascuno dei due enti stipulanti può recedere unilateralmente dal Consorzio che, conseguentemente, verificandosi tale ipotesi, viene posto in liquidazione.
- 3) Il diritto di recesso può, comunque, essere esercitato solo con il preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio del nuovo esercizio e, quindi, la cessazione del Consorzio avrà luogo dal primo giorno dell'anno successivo.
- 4) Il Consorzio può cessare anche per espressa concorde volontà degli enti aderenti e viene quindi posto in liquidazione con attribuzione a ciascuno degli enti delle quote di spettanza in rapporto ai conferimenti e alla quota di partecipazione.
- 5) Nel caso di recesso unilaterale l'ente che lo avrà deliberato non potrà vantare quote di proprietà comune, interessi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti, restando il tutto acquisito all'altro ente.

#### **ART. 5 = QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1) Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario derivante dall'attività di essa secondo le seguenti percentuali:

Comune di Genga 70% (settanta per cento);

Provincia di Ancona 30% (trenta per cento).

2) L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea è correlata in misura proporzionale all'onere finanziario sopportato con le eccezioni di cui all'art. 7 della Convenzione.

#### **ART. 6 = PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI**

1) Gli atti dell'Assemblea debbono essere trasmessi agli enti aderenti al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

I seguenti atti fondamentali debbono essere trasmessi agli enti consorziati, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione:

a) il Bilancio preventivo economico annuale;

b) il piano-programma;

c) il piano triennale di previsione;

d) il conto consuntivo.

2) Il Bilancio di previsione, quando presenta oneri a carico degli Enti consorziati, deve essere trasmesso almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta dell'Assemblea per la sua approvazione, affinché, gli Enti stessi possano verificare la compatibilità con le risorse a loro disposizione ed esprimere eventuali pareri per il contenimento degli oneri predetti.

### **CAPO II°**

#### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **ART. 7 = ORGANI DEL CONSORZIO**

1) Sono Organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ;

d) il Revisore dei Conti.

#### **Sezione A - L'Assemblea**

#### **ART.8 = NATURA**

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale che determina gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e che ha funzioni di controllo politico ed amministrativo del Consorzio medesimo

#### **ART.9 = COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1) L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, secondo le norme dei rispettivi statuti, ciascuno con responsabilità pari alla quota di

partecipazione fissata dalla convenzione e dal presente statuto.

2) Ciascun ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

#### **ART. 10 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi d'urgenza mediante telegramma o attraverso altre idonee forme. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, quindi l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito in tempo utile perchè lo stesso possa pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore e la convocazione può essere fatta anche tramite fax.

2) Quando debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Genga o dal suo delegato.

3) L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo.

Può, altresì, riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio, ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione o uno dei componenti dell'Assemblea.

#### **ART. 11 = INSEDIAMENTO**

1) Nella prima seduta, l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e della sua composizione. Subito dopo, nella stessa seduta, elegge il Presidente del Consorzio Frasassi ed il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al presente statuto.

2) La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune di Genga entro giorni 10 dal ricevimento di tutte le comunicazioni di nomina da parte degli enti consorziati.

#### **ART. 12 = DURATA IN CARICA**

1) La durata in carica dei membri dell'Assemblea è pari al mandato del Consiglio del Comune di Genga e comunque fino a che non vengano sostituiti dai nuovi membri.

#### **ART. 13 = FUNZIONAMENTO**

1) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni o apprezzamenti su persone.

2) L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di entrambi i rappresentanti degli enti.

3) Gli atti relativi all'Ordine del Giorno sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea presso gli Uffici di direzione del Consorzio.

4) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Genga o dal suo delegato.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi, dal presente statuto e dalla convenzione.

6) Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento dell'Assemblea

valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno del Consiglio Comunale di Genga.

#### **ART. 14 = COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1) L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

2) L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

3) L'Assemblea in particolare:

a) elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazioni fuori dal proprio seno;

b) pronuncia lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di cui al successivo art. 24;

c) pronuncia la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali e negli altri casi previsti dal presente Statuto;

d) nomina il Revisore dei Conti e ne fissa gli emolumenti;

e) approva i seguenti atti fondamentali proposti dal Consiglio di Amministrazione: il piano programma, il bilancio triennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo;

f) propone le modificazioni da apportare alla convenzione e allo statuto del Consorzio;

g) delibera la partecipazione a società di capitali aventi scopi rientranti in quelli del Consorzio, ovvero emettere obbligazioni secondo le disposizioni vigenti in materia;

h) delibera sulle nuove richieste di ammissione di enti locali nel Consorzio e predispone, se del caso, la conseguente proposta per le relative modificazioni della convenzione e dello statuto da sottoporre ai consigli degli enti consorziati.

4) Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **ART. 15 = DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate, in via generale e per quanto compatibili, le norme previste dal T.U.EE.LL. per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione, esecutività e controllo.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone; quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta, le sedute sono segrete.

4. I verbali delle sedute, firmati dal Presidente dell'Assemblea e da chi ha svolto le funzioni di Segretario, sono raccolti in apposito registro.

## **Sezione B - Il Consiglio di Amministrazione**

### **ART.16 = NATURA**

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo provvede all'attività imprenditoriale e all'amministrazione dell'Ente.

### **ART.17 = ELEZIONE**

1) Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea nella prima adunanza, con voto palese, nel rispetto delle proporzioni tra gli enti consorziati come sancite dal presente statuto e dalla convenzione.

2) Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni pubbliche svolte e per incarichi ricoperti presso aziende pubbliche e/o private nonché per notoria conoscenza delle tematiche connesse alle finalità del Consorzio.

4) La deliberazione assembleare di nomina, a pena di nullità, deve indicare espressamente l'esistenza e l'avvenuta verifica dei predetti requisiti.

### **ART.18 = COMPOSIZIONE**

1) Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di tre membri compreso il Presidente. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può essere elevato dall'Assemblea a cinque membri con unanimità dei consensi.

### **ART.19 = INCOMPATIBILITA'**

1) Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione:

- i componenti dell'Assemblea consortile;
- coloro che sono in lite pendente con il Consorzio;
- i titolari, proprietari, comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti servizi od attività commerciali concorrenti, o comunque, connesse ai servizi esercitati dal Consorzio e loro congiunti. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate imprese concorrenti o connesse ai servizi prodotti dal Consorzio tutte le imprese del settore ristorazione, alberghiero o di vendita di souvenirs all'interno del territorio del Comune di Genga;
- coloro che hanno già svolto o che stanno svolgendo il mandato di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione per due volte consecutive;
- coloro che hanno parentela o affinità con i dipendenti di ruolo del Consorzio Frasassi entro il 4° grado;

2) Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i parenti ed affini entro il 4° grado tra loro.

### **ART.20 = DURATA IN CARICA**

1) Il Presidente del Consorzio ed i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica cinque anni, e comunque decadono di diritto con la fine del mandato del Consiglio comunale del Comune di Genga; essi possono essere rieletti per un successivo altro mandato.

2) Tali membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando tutti gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione del Consorzio.

3) I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica vengono sostituiti senza indugio dall'Assemblea del Consorzio non appena si siano verificate le relative vacanze, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al successivo art. 22.

4) Il Presidente e i consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza del 100% delle quote di rappresentanza. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta, da convocarsi entro 7 giorni e da tenersi nei successivi 7 giorni, nella quale la proposta si riterrà approvata se otterrà il 70% delle quote di rappresentanza. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le dimissioni sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.

5) Le dimissioni o la revoca del Presidente comportano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione. Come pure comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione la revoca o le dimissioni contemporanee di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del necessario quorum strutturale, come indicato al successivo articolo 25, comma 5. In tali casi i termini per la sostituzione decorrono dalla data della delibera assembleare di revoca o della presentazione delle dimissioni.

#### **ART.21 = PROROGA DELLE FUNZIONI**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che si intende avvenuto nel momento in cui la delibera di nomina diviene esecutiva.

#### **ART.22 = SURROGHE**

1) L'Assemblea consortile provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica, non appena si siano verificate le relative vacanze.

2) A tale scopo il Presidente ha l'obbligo di comunicare ai singoli membri dell'Assemblea consorziale, entro dieci giorni da quello in cui le vacanze si sono verificate, convocando, nei successivi venti giorni, l'Assemblea per la relativa surrogazione. 3) La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione.

4) I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

#### **ART.23 = DECADENZA**

1) La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché quelle previste dalla legge per i consiglieri comunali e per gli amministratori delle aziende speciali.

2) In presenza di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste, il Consiglio di Amministrazione le contesta, attraverso il Presidente, e l'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare la causa ostativa.

3) La decadenza è dichiarata dall'Assemblea con deliberazione motivata entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente delle rilevate cause di ineleggibilità o di

incompatibilità.

4) Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo collegiale. In tal caso la decadenza è pronunciata dalla Assemblea del Consorzio previa contestazione scritta fatta almeno dieci giorni prima.

5) Tutte le contestazioni predette debbono essere fatte con Raccomandata A.R.-

#### **ART.24 = SCIOGLIMENTO**

1) Il Consiglio di Amministrazione su motivata proposta di uno degli enti costituenti il Consorzio, può essere sciolto dall'Assemblea quando, richiamato all'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o di Statuto, persiste nel violarli, nonché nel caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell'ente o di impossibilità di funzionamento.

2) La proposta di scioglimento deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione il quale, nel termine di dieci giorni, può presentare controdeduzioni.

3) La deliberazione assembleare di scioglimento deve essere motivata e adottata all'unanimità.

4) In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, qualora non vi siano state proposte per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina, per un periodo massimo di tre mesi, un Commissario al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione sciolto, a cui sono affidate le funzioni del Consiglio e del Presidente.

#### **ART.25 = FUNZIONAMENTO**

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta, contenente gli specifici argomenti da trattare, di almeno 2 componenti.

2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nella adunanza. L'invio deve essere fatto dal Presidente con avvisi da recapitarsi a mano od a mezzo del servizio postale o telegrafico o via fax o via e-mail/posta elettronica almeno tre giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza la convocazione o l'inserimento di altri punti all'ordine del giorno possono avvenire con un preavviso di 24 ore. L'avviso deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto.

4) Il Presidente ha pieni poteri per verificare la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

5) Le sedute sono valide se sono presenti almeno due componenti compreso il Presidente o chi legalmente lo sostituisce (nel caso di CdA composto da tre componenti) o di almeno tre componenti compreso il Presidente o chi legalmente lo sostituisce (nel caso di CdA composto da cinque componenti).

6) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevarrà quello espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.

7) Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.

8) Le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità e capacità di persone devono essere adottate a scrutinio segreto.



9) Ciascun componente ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

10) Le sedute del Consiglio di Amministrazione di norma non sono pubbliche.

11) Il Revisore del Conto può essere invitato alle riunioni quando vengano trattati argomenti che comportino investimenti di durata pluriennale, o impegni economici di rilievo.

12) Il Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione può invitare alle riunioni chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o per comunicazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno. Queste persone non possono comunque essere presenti alle eventuali votazioni.

#### **ART.26 = PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ DEGLI GLI AMMINISTRATORI**

1) I singoli consiglieri hanno rilevanza esterna in caso di funzioni conferite dal Presidente e di incarichi speciali conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

2) Essi non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o i loro congiunti o affini entro il 4° grado civile.

3) Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene il loro status si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni .

4) Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi delle aziende speciali.

5) In particolare i consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.

6) In ogni caso i membri del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

7) Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare il loro dissenso nelle deliberazioni del Consiglio.

8) Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna. La scelta del legale comunque, deve essere concordata tra l'Amministratore interessato ed il Consorzio.

#### **ART. 27 = COMPETENZE**

1) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e per tutte le attività connesse alla sua organizzazione e funzionamento che non siano per legge, statuto o regolamento riservate all'Assemblea od al Presidente.

2) In particolare competono al Consiglio di Amministrazione le seguenti attribuzioni:

a) nomina il Direttore del Consorzio Frasassi;

b) predispone, con delibera, la proposta di Piano Programma, il Bilancio triennale di previsione, il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il Conto Consuntivo unitamente ad una relazione che motivi gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea consortile;

c) delibera con le modalità ed i limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento, sull'organizzazione del Consorzio, sulla dotazione organica e

- sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - e) approva i regolamenti interni
  - f) provvede ai prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;
  - g) dispone le operazioni di ricorso al credito di breve termine anche mediante anticipazione sui titoli;
  - h) dispone, nei limiti del piano programma approvato dall'Assemblea, l'assunzione di mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo, ove occorra, la costituzione in garanzia del patrimonio ed il rilascio di delegazioni sulle entrate effettive correnti;
  - i) approva, su conforme autorizzazione dell'Assemblea, l'emissione di obbligazioni;
  - j) determina le tariffe dei servizi erogati dal Consorzio;
  - k) nei limiti delle proprie attribuzioni affida specifici incarichi ai suoi componenti;
  - l) autorizza, ove necessario, il ricorso a collaborazioni professionali esterne ad alto contenuto di professionalità ;
  - m) determina gli orari di lavoro e di servizio, nonché gli orari d'ingresso alle Grotte di Frasassi;
  - n) affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro funzionario del Consorzio;
  - o) autorizza il Presidente a stare in giudizio per le liti che non riguardano la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dei servizi, nel qual caso la competenza è del Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, del responsabile del servizio interessato;
  - p) determina l'istituzione di nuovi servizi;
  - q) istituisce al suo interno commissioni di lavoro o temporanee per l'espletamento di particolari compiti consultivi riguardanti specifici argomenti, chiamandovi a partecipare anche membri esterni se ritenuto opportuno e necessario;
  - r) affida il servizio di cassa ad un Istituto di Credito o ad un Consorzio di Istituti di Credito in base all'apposita convenzione ed a seguito di gara aperta;
  - s) autorizza l'utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario od operazioni varie di credito per esigenze di elasticità di cassa;
  - t) adotta in via d'urgenza provvedimenti di variazione del Bilancio, con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60 gg. successivi a pena di decadenza;
  - u) delibera intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.

3) Gli atti fondamentali adottati dal Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi dell'art.14 del presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea, sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma;
- b) il bilancio triennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo.

#### **ART.28 = VERBALI DELLE ADUNANZE**

- 1) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o dal suo sostituto.
- 2) I verbali sistematicamente raccolti in apposito registro sono firmati dal Presidente e dal Direttore.
- 3) Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate in via generale e per quanto compatibili, le norme previste dal T.U.EE.LL. per le

deliberazioni della Giunta comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione, esecutività e controllo.

4) L'Assemblea può approvare comunque un Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto indicato nel presente Statuto.

#### **ART.29 = INDENNITÀ E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

1) Agli amministratori competono le indennità e i rimborsi spesa stabiliti dall'Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore.

### **Sezione C - Il Presidente**

#### **ART.30 = ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea con voto palese.

#### **ART.31 = ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE**

1) Il Presidente rappresenta gli interessi del Consorzio nei rapporti con gli Enti locali, la Regione e le Autorità statali, nonché compiti di vigilanza generale sulla gestione. Ha la rappresentanza legale del consorzio. Inoltre esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) presiede le adunanze del consiglio di Amministrazione, firma le deliberazioni e vigila sulla loro esecuzione;
- c) vigila sull'attività complessiva dell'Azienda Consorzio, sull'operato del Direttore e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
- d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto o da regolamenti e deliberazioni, nonché quelli affidatigli espressamente dal Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta, in caso di indilazionabile necessità o di estrema urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza utile, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla loro adozione a pena di decadenza;
- f) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce all'Assemblea dell'andamento della gestione consortile;
- g) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- h) firma la corrispondenza di sua competenza e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- i) partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, ma con le più ampie facoltà d'intervento;
- j) nomina i responsabili dei servizi e ne stabilisce il relativo trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

2) Il Presidente può delegare al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### **ART. 32 = SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**

1) E' Vice Presidente il Consigliere eletto dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato amministrativo, scelto tra i rappresentanti designati dalla Provincia di Ancona.

2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

### **Sezione D - Il Revisore dei Conti**

#### **ART. 33 = NOMINA - DURATA IN CARICA - INCOMPATIBILITÀ**

1) Il Revisore dei Conti è scelto fra gli iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti e ragionieri o tra iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nel registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del Decreto Legge 27 gennaio 1992 n. 88 ed è eletto dalla Assemblea fra soggetti designati dalla Provincia di Ancona.

2) Il Revisore resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla sua sostituzione;

3) Non può essere nominato Revisore dei Conti, e se nominato decade, chi faccia parte dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi entro il quarto grado, chi sia legato all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, chi sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, stipendiato o salariato in imprese esercenti lo stesso servizio prodotto dal Consorzio od in industrie connesse al servizio medesimo o che abbia stabili rapporti commerciali con l'azienda e chi abbia con la stessa liti pendenti.

4) Il Revisore dei Conti può essere invitato alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 34 = ATTRIBUZIONI DEL REVISORE DEI CONTI**

1) Al Revisore spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare redigendo apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.

2) Il Revisore, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e riscontri, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Revisore deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Revisore può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali e su determinati affari.

3) Il Revisore, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione debbono fornire agli enti consorziati tutti i dati e le notizie eventualmente da questi richieste.

4) Delle operazioni compiute e degli accertamenti eseguiti è redatto apposito verbale.

#### **ART. 35 = INDENNITÀ DI CARICA**

1) Al Revisore è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dall'Assemblea del Consorzio.

#### **ART.36 = RESPONSABILITA'**

- 1) Il Revisore dei Conti deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della veridicità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.
- 2) L'azione di responsabilità contro il Revisore dei Conti è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea del Consorzio adottata in una seduta in cui ci sia con l'intervento dei rappresentanti di entrambi gli enti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e con il voto favorevole del 70% delle quote di rappresentanza.

### **CAPO III°**

#### **ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI**

#### **ART.37 = PRINCIPI E CRITERI GENERALI**

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dai Dirigenti e/o dai responsabili dei servizi.
- 2) L'attività gestionale si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi della correttezza ed efficienza della gestione.
- 3) Il Consorzio favorisce e promuove la formazione professionale del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

#### **Sezione A – Il Direttore**

#### **ART. 38 = NOMINA**

- 1) Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce anche il relativo trattamento economico.
- 2) Il Direttore può essere nominato a seguito di selezione pubblica o per chiamata, in quest'ultimo caso la nomina dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.39 = REQUISITI**

1. Per essere nominato direttore occorre una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni ed incarichi ricoperti presso aziende pubbliche e/o private.
2. La deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, deve indicare espressamente l'esistenza e l'avvenuta verifica dei predetti requisiti, inoltre deve essere corredata dal relativo curriculum professionale.

#### **ART.40 = DURATA DELL'INCARICO**

1. L'incarico ha una durata pari al mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione, che lo ha nominato e può essere rinnovato nell'incarico.
2. Fino alla nomina del successore, il Direttore continua ad esercitare le sue funzioni.

**ART. 41 = AFFIDAMENTO TEMPORANEO**

1) Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario del Consorzio.

**ART. 42 = COMPETENZE**

1) Il Direttore è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2) Egli svolge tutte le attività gestionali anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

3) Quale pubblico ufficiale è autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

4) Gli competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) ha la direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;
- e) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- f) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti e ai responsabili dei servizi;
- g) adotta gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.

**Sezione B – La struttura organizzativa****ART. 43 = STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE DIPENDENTE**

1) La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni vengono determinate con delibere del Consiglio di Amministrazione.

2) L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta. I servizi e gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

3) L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

- 4) Il Consorzio nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 5) Il personale è organizzato in base ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità operativa.
- 6) Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai contratti collettivi nazionali di categoria dei dipendenti degli Enti Locali.
- 7) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può affidare, nei limiti di legge, incarichi professionali esterni ed avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti consorziati previo consenso delle Amministrazioni interessate.

#### **ART.44 = I RESPONSABILI DEI SERVIZI**

- 1) Spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi. I dirigenti e i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 2) Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino espressamente agli organi dell'Ente.
- 3) Spettano ad essi in particolare, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti.
- 4) Al responsabile del servizio finanziario spetta inoltre la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

#### **ART.45 = INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'**

- 1) A tutto il personale dipendente ivi compreso il Direttore, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o attività commerciale, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzati espressamente dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Non possono essere nominati Direttore, Dirigenti, Responsabili dei servizi del Consorzio i consiglieri degli Enti locali consorziati.
- 3) Il Direttore, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 4) Il Direttore, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono solidalmente responsabili nei limiti delle rispettive competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene al criterio di economicità ed alla applicazione delle normative tariffarie.
- 5) Il Direttore, i Dirigenti, i Responsabili dei servizi ed il personale del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## **CAPO IV°**

### **GESTIONE – FINANZA - CONTABILITA'**

#### **ART. 46 = CRITERI INFORMATORI DELLA GESTIONE**

- 1) La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
- 2) Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3) Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della Legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
- 4) Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.

#### **ART. 47 = PATRIMONIO**

- 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

#### **ART.48 = CAPITALE DI DOTAZIONE**

- 1) Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio del precedente Consorzio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.
- 2) Il Consorzio è tenuto a corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per l'assunzione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
- 3) Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il Consorzio può riconoscere agli enti operanti un interesse pari a quello risultante dal piano di ammortamento di un mutuo praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti simili, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.
- 4) Per i beni conferiti in natura, il Consorzio può riconoscere un interesse determinato ai sensi del comma precedente.

#### **ART. 49 = TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE**

- 1) Ove il Consorzio non possa finanziare con i mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.
- 2) Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

#### **ART. 50 = INVENTARIO**



1) Il patrimonio viene inventariato, nei modi di legge, mediante la sua descrizione in un apposito registro di consistenza, nel quale tutti i beni mobili ed immobili sono divisi per categorie, secondo la loro diversa natura con l'indicazione altresì di tutti i titoli, atti, carte, scritture e dati catastali che vi si riferiscono.

#### **ART.51 = DEPERIMENTO DEI BENI**

1. Il normale deperimento dei beni viene calcolato in base ai coefficienti di ammortamento e deperimento e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Annualmente e nei modi di legge viene accantonata una quota di ammortamento nonché la quota di svalutazione che si rendesse necessario impostare in Bilancio per riportare il valore dei beni al loro valore corrente.

#### **ART.52 = REGISTRAZIONE DEI MATERIALI**

1) Le entrate e le uscite di materie prime, materiali e prodotti nei magazzini devono essere regolarmente registrati con forme e modalità adeguate alla natura del servizio, agli effetti del controllo amministrativo e sulle giacenze.

#### **ART.53 = PROGRAMMAZIONE**

1) Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.

2) Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Segretario-Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

3) L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

#### **ART.54 = BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO**

1) L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2) Il Bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dallo schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Revisore ed è approvato dall'Assemblea consorziale entro il 31 ottobre o altro termine previsto dalla Legge.

3) Gli allegati di bilancio sono quelli prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella redazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli enti locali per ragioni di carattere sociale.

#### **ART.55 = BILANCIO PLURIENNALE**

1) Il Bilancio Pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano Programma ed ha durata triennale.

2) Esso è articolato per singoli programmi e, ove è possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

3) Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni servizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

4) Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed

è annualmente aggiornato in relazione al Piano Programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

#### **ART.56 = INSUFFICIENTI PREVISIONI DI BILANCIO**

1. Per provvedere ad insufficienti previsioni di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può:
  - a) deliberare variazioni al conto per le spese impreviste;
  - b) deliberare variazioni alle diverse voci di bilancio;
  - c) adottare provvedimenti straordinari per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno, od alle quali non sia possibile far fronte nei modi indicati alle precedenti lettere a) e b).
2. I relativi provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea Consorziale nella prima seduta.

#### **ART.57 = CONTO CONSUNTIVO**

- 1) Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Segretario Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il conto viene adottato dal Consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
- 3) Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelle adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
- 4) Entro il 30 maggio la relazione del Revisore e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea consorziale per l'approvazione.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea consortile.

#### **ART.58 = CONTO CONSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DI CASSA**

- 1) Il Tesoriere presenta il Conto Consuntivo delle operazioni di cassa di ciascun esercizio entro tre mesi dalla sua chiusura.
- 2.) In mancanza il Consiglio di Amministrazione provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione d'ufficio del Conto stesso a spese del Tesoriere.
- 3) Quando il Consiglio di Amministrazione omette di provvedere gli si sostituisce il Presidente del Consorzio.

#### **ART.59 = SERVIZIO DI TESORERIA**

- 1) Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
- 2) Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito o ad un Consorzio di Istituti di Credito di cui all'art. 75 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione e a seguito di gara aperta.

**ART. 60 = DEPOSITI ED IMPIEGHI**

1) Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il tesoriere, il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di Tesoreria, salvo l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

2) La periodicità del trasferimento dei fondi di cui al precedente capoverso viene stabilita dalla Direzione del Consorzio in relazione alle previste disponibilità di cassa ed alle condizioni praticate dai diversi Istituti bancari nonché alle disposizioni di legge in materia.

3) L'eventuale possibile impiego fruttifero delle somme esuberanti, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Revisore dei Conti.

**ART. 61 = SERVIZIO DI CASSA**

1) Presso il Consorzio possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più servizi di esazione, anche a domicilio, delle bollette e delle fatture emesse dal Consorzio o per il pagamento delle minute spese economali.

2) La dotazione dei cassieri interni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione al Direttore della documentazione relativa alle somme spese è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3) Le operazioni di cassa effettuate dal Cassiere interno, saranno annotate in apposito registro numerato e vidimato dal Direttore.

**ART. 62 = ESAZIONE DELLE ENTRATE**

1) Per l'esazione dei corrispettivi concernenti i servizi esercitati dal Consorzio, gli uffici predispongono periodicamente l'invio delle fatture agli utenti affinché questi provvedano al loro pagamento secondo le modalità stabilite.

2) Per le altre entrate l'esazione ha luogo mediante reversali firmate dal responsabile del servizio finanziario.

**ART. 63 = CONTRATTI ED APPALTI**

1) Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dai principi fissati dalla normativa di settore.

2) Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

**ART. 64 = ALBO DEL CONSORZIO**

1) Le deliberazioni degli organi del Consorzio, per le quali la legge e lo statuto prevedano la pubblicazione, vengono affisse per 15 giorni consecutivi in apposito spazio destinato ad albo pubblico nella sede del Consorzio.